



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 29.05.2018

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL' AQUILA

Oggetto: Procedura selettiva, per titoli e colloquio, di n. 11 esperti tra geometri, ingegneri e architetti per lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione “Profilo Esperto Tecnico” – Nomina vincitori.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Vista la nota prot 0127499 del 20.12.2016 del Sindaco dell'Aquila, acquisita al protocollo USRA 18030 del 20.12.2016, avente ad oggetto la proroga, fino al 31.12.2017, del contratto di lavoro del Titolare USRA Ing. Raniero Fabrizi;

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, *“indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila”*, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013;

Visto il DPCM 4 febbraio 2013 il quale, al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-quater, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il Decreto n. 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila il quale, in applicazione della Delibera della Giunta Comunale di L'Aquila n. 10 del 11.01.2013, definisce gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila;

Considerato che con la sopra citata normativa si è manifestata la volontà e la necessità di pervenire alla semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei contributi di riparazione, ed in particolare ad uno snellimento delle attività di valutazione dei progetti, in quanto sono state introdotte, attraverso il modello parametrico, modalità oggettive e unificate nella determinazione e verifica dei contributi di riparazione;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione

L'Aquila

Considerato che per il corretto raggiungimento degli obiettivi dell’Ufficio è necessario il ricorso a collaborazioni esterne da parte di esperti di alto profilo, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila, adottato ai sensi dell’articolo 2 dell’Intesa del 7 agosto 2012, e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, in possesso di specifiche competenze in materia di: normativa urbanistica ed edilizia; analisi e verifiche sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 14.01.2008, nonché in tema di progettazione e calcolo delle strutture; valutazione della congruità dei costi dei progetti di ricostruzione post-sisma, in particolare dei computi metrici ed estimativi delle voci di intervento al fine di svolgere l’istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto il profilo dei requisiti tecnico-amministrativi, oggettivi e soggettivi, tecnici e strutturali, e di compatibilità economica e sostenibilità dei progetti per la ricostruzione privata;

Considerato altresì che occorre portare a termine alcuni aspetti determinanti e strettamente necessari al proseguimento dell’attività di ricostruzione ed in particolare il completamento dell’attività di istruttoria delle pratiche di richiesta del contributo;

Considerato che oltre all’aspetto squisitamente qualitativo di questa fase della ricostruzione, occorre considerare anche l’aspetto quantitativo, stante anche la volontà dell’Ufficio di dare un’accelerazione ai procedimenti di riconoscimento dei contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento ai centri storici;

Richiamata la Determinazione n. 125 del 16.04.2018 e i relativi allegati, con cui è stata indetta una procedura, per titoli e colloqui, per la selezione di n. 11 esperti tra geometri, ingegneri e architetti per lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione “Profilo Esperto Tecnico”;

Visto l’Avviso pubblico del 16.04.2018 che stabilisce i requisiti richiesti ai candidati nonché i criteri di valutazione degli stessi;

Considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata alle ore 12:00 del 3 maggio 2018, sono pervenute n. 30 (trenta) domande di partecipazione alla procedura in oggetto;

Richiamata la Determinazione n. 154 del 07.05.2018 con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione;

Visto il verbale n. 1 del 8 maggio 2018, allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta l’elenco dei candidati partecipanti alla procedura in oggetto;

Visto il verbale n. 2 del 14 maggio 2018, allegato B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risultano gli esiti della valutazione dei titoli;

Visto il verbale n. 3 del 23 maggio 2018, allegato C) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risultano gli esiti dei colloqui nonché la graduatoria finale della selezione;

Richiamato l’art. 9 dell’Avviso pubblico del 16.04.2018 ai sensi del quale “*Il Titolare dell’Ufficio Speciale si riserva la facoltà ... di affidare incarichi in numero inferiore ai posti banditi*”;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Considerato altresì che *“La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione in posizione favorevole nelle graduatorie di merito approvate all’esito della stessa non genera alcun obbligo di stipula dei contratti in capo all’Ufficio Speciale”*;

Ritenuto pertanto, in considerazione di economie di gestione del personale, procedere alla stipula dei contratti con i primi dieci candidati in posizione utile in graduatoria;

Considerato pertanto che dallo svolgimento dell’istruttoria per la selezione in oggetto sono risultati vincitori i candidati, Bonanni Guido, De Martino Alessandro, Diotaiuti Giuseppe, Franceschelli Andrea, Licciardello Giuseppe, Marci Francesco, Miozzi Carmenzo, Tarantino Francesco, Trovarelli Luciano, Viesti Matteo, in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico di “Profilo Esperto Tecnico”;

Ritenuto di stipulare con gli esperti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

Richiamato l’art. 5 dell’Avviso pubblico del 16.04.2018 ai sensi del quale *“Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è conferito per la durata di un anno decorrente dal 1° giugno 2018, non sarà rinnovabile e sarà prorogabile limitatamente al completamento delle attività oggetto dell’incarico, qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l’affidamento, e per ritardi non imputabili al collaboratore. In assenza alla data di pubblicazione del presente avviso della copertura finanziaria per il periodo successivo al 31 dicembre 2018, la predetta durata è limitata al 31 dicembre 2018. Entro il termine del 15 dicembre 2018, in dipendenza dell’avvenuto reperimento degli ulteriori fondi necessari, l’USRA comunicherà agli Esperti Tecnici in servizio in forza dei contratti di cui sopra, la scadenza del contratto al 31 dicembre 2018 ovvero al 31 maggio 2019”*;

Ritenuto di avvalersi della disposizione di cui al sopra citato art. 5 e di conferire gli incarichi in oggetto fino al 31 dicembre 2018 riservandosi, entro il termine del 15 dicembre 2018, di prorogare la durata degli stessi fino al 31 maggio 2019;

Considerato che, per consentire la prosecuzione dei compiti affidati all’Ufficio Speciale, è assolutamente necessario e imprescindibile che gli esperti inizino la propria attività di collaborazione immediatamente, con decorrenza dal 1° giugno 2018;

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti i contratti di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica anno 2018 di cui alla Deliberazione del CIPE n. 69/2017, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che i contratti da stipulare con gli esperti selezionati prevedono un compenso annuo lordo pari ad € 39.600,00 cadauno, oltre oneri a carico dell’Amministrazione pari ad € 10.400,00 (calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili ai collaboratori), per un costo complessivo a persona di € 50.000,00, che rapportati al 31 dicembre 2018 ammontano a circa € 29.300,00 (oneri inclusi) per un totale complessivo dei contratti pari ad € 293.000,00;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 293.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica anno 2018 di cui alla Deliberazione del CIPE n. 69/2017;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Tenuto conto che le suddette risorse di cui alla Deliberazione del CIPE n. 69/2017 hanno uno stanziamento attuale pari ad € 2.276.019,15 e che a seguito dell'impegno di € 293.000,00 l'effettiva disponibilità ammonta ad € 1.983.019,15;

Visto l'art. 7 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001: “*E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.*.”;

Considerato che l'art. 22 comma 8 del D.Lgs. 75/2017 dispone: “*il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.*.”;

Visto il comma 1148, lettera h, della legge 205/2017 il quale stabilisce che in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: “*all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019».*.”;

Visti l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, dell'11 marzo 2008 n. 2, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*” il quale all'art. 3, comma 1 stabilisce che “*Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza*”;

Considerato che il sopra citato D. Lgs. 123/2011 all'art. 5, comma 2 stabilisce che “*Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti*”;

Visto l'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 che, nel modificare l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevede che “*gli atti di cui al comma 2,*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei Conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità”;

Ritenuto subordinare l'efficacia dei contratti all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito Internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

La premessa si ha qui riportata e da valere come motivazione del presente provvedimento.

1. di approvare il “Verbale n. 1 del 8 maggio 2018”, il “Verbale n. 2 del 14 maggio 2018” e il “Verbale n. 3 del 23 maggio 2018” di selezione dei candidati vincitori della procedura “Profilo Esperto Tecnico” di cui agli allegati A) B) e C) che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso pubblico del 16.04.2018 *“Il Titolare dell'Ufficio Speciale si riserva la facoltà di affidare incarichi in numero inferiore ai posti banditi”*;
3. di procedere alla stipula dei contratti con i primi dieci candidati in posizione utile in graduatoria;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico del 16.04.2018 *“In assenza alla data di pubblicazione del presente avviso della copertura finanziaria per il periodo successivo al 31 dicembre 2018, la predetta durata è limitata al 31 dicembre 2018”*;
5. di avvalersi della disposizione di cui al sopra citato art. 5 e di conferire gli incarichi in oggetto fino al 31 dicembre 2018 riservandosi, entro il termine del 15 dicembre 2018, di prorogare la durata degli stessi fino al 31 maggio 2019;
6. di nominare vincitori della Procedura selettiva, per titoli e colloquio, di n. 11 esperti tra geometri, ingegneri e architetti per lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione “Profilo Esperto Tecnico” i seguenti esperti: **Bonanni Guido, De Martino Alessandro, Diotaiuti Giuseppe,**



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Franceschelli Andrea, Licciardello Giuseppe, Marci Francesco, Miozzi Carmenzo, Tarantino Francesco, Trovarelli Luciano, Viesti Matteo;

7. di stipulare con i sopra citati vincitori apposito contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa, secondo i termini e le condizioni stabilite dalla determinazione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila n. 125 del 16.04.2018, con decorrenza dal 1° giugno 2018;
8. di stabilire che il compenso annuo lordo è pari ad € 39.600,00 cadauno, oltre oneri a carico dell'Amministrazione pari ad € 10.400,00 (calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili ai collaboratori), per un costo complessivo a persona di € 50.000,00, che rapportati al 31 dicembre 2018 ammontano a circa € 29.300,00 (oneri inclusi) per un totale complessivo dei contratti pari ad € 293.000,00;
9. di impegnare la somma di € 293.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla Deliberazione del CIPE n. 69/2017;
10. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti i contratti di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla Deliberazione del CIPE n. 69/2017, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;
11. di dare atto che le suddette risorse di cui alla Deliberazione del CIPE n. 69/2017 hanno uno stanziamento attuale pari ad € 2.276.019,15 e che a seguito dell'impegno di € 293.000,00 l'effettiva disponibilità ammonta ad € 1.983.019,15;
12. di subordinare l'efficacia dei contratti all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
13. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'Aquila, 29 maggio 2018

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila
Ing. Rainero Fabrizi

